



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri della Giunta Comunale

☐ ORIGINALE ☐ COPIA

N. 23 Data 4/3/2022

OGGETTO: Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, della L. n.241, del 7 agosto 1990, n.241, tra il Comune di Belvedere Marittimo Dipartimento di Ingegneria ambientale dell'Università della Calabria per la realizzazione della " *Stazione sperimentale marina- Capo Tirone*".

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 4 del mese MARZO, alle ore 13.05 nella residenza comunale, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte:

☒ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☒ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

e che partecipa alla seduta il dott. Antonio MARINO, Segretario comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri della Giunta Comunale

VISTA la proposta del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. Manutentivo, recante: Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, della L. n.241, del 7 agosto 1990, n.241, tra il Comune di Belvedere Marittimo Dipartimento di Ingegneria ambientale dell'Università della Calabria per la realizzazione della " *Stazione sperimentale marina- Capo Tirone*".

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento

DELIBERA

Di approvare la proposta del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. recante: "Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, della L. n.241, del 7 agosto 1990, n.241, tra il Comune di Belvedere Marittimo Dipartimento di Ingegneria ambientale

dell'Università della Calabria per la realizzazione della “ *Stazione sperimentale marina- Capo Tirone*”.

DI DEMANDARE AL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETENTE OGNI ULTERIORE CONSEQUENZIALE ADEMPIMENTO.

Successivamente,

il COMMISSARIO Straordinario giusto D.L.gvo 18/08/2000, n. 267, art. 134, comma 4^a, stante l'urgenza di provvedere sulla proposta,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Oggetto: Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, della L. n.241, del 7 agosto 1990, n.241, tra il Comune di Belvedere Marittimo Dipartimento di Ingegneria ambientale dell'Università della Calabria per la realizzazione della “ *Stazione sperimentale marina- Capo Tirone*”.

Premesso:

- Che il Comune di Belvedere Marittimo è proprietario di un immobile sito presso il Lungomare cittadino e denominato “ *Museo del Mare*”;
- Che attualmente l'immobile comunale suddetto è utilizzato sporadicamente;
- Che il Dipartimento di ingegneria ambientale ha manifestato l'interesse , con la richiesta del suo Presidente in data 8 ottobre 2021, n. prot. 14691, per utilizzare l'immobile comunale predetto quale sede della “*Stazione sperimentale Marina-Capo Tirone*” per svolgervi le attività culturali, formative e di divulgazione scientifica sulle tematiche dell'Ambiente ed in particolare sulla tematica dell'Economia del Mare;

Considerato che la proposta è meritevole di accoglimento tenuto conto delle ragioni d'interesse pubblico che possono essere ravvisate ;

- Nella valorizzazione dell'immobile comunale , attualmente sottoutilizzato, per attività di ricerca scientifica;
- L'immobile potrà essere, in base all'Accordo accluso alla presente proposta di deliberazione, utilizzato come luogo per lo svolgimento di attività di divulgazione scientifica in materia ambientale;
- Il Dipartimento di Ingegneria ambientale (DIAM) fornirà al Comune di Belvedere Marittimo consulenza tecnica (es: proposte , pareri , suggerimenti, etc.) in merito alla difesa dall'erosione costiera, informando altresì l'ente locale circa l'accesso a finanziamenti sovracomunali in materia. Si tratta di un'attività molto importante tenuto conto che il litorale di Belvedere Marittimo è interessato in più punti da una grave erosione costiera;

Considerato altresì che l'utilizzo dell'immobile comunale per finalità scientifiche ed universitarie promuoverà positivamente l'immagine del Comune di Belvedere Marittimo;

Richiamato l'art.15, della L. n.241/1990, che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

Dato atto che per la predisposizione della presente proposta di deliberazione si è tenuto conto il consolidato indirizzo interpretativo delle Sezioni regionali della Corte dei Conti (ex multis : Deliberazione Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 349/2011; Deliberazione Sezione regionale di controllo del Veneto n.716/2012; Deliberazione Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 172/2014);

Esaminato lo schema di Accordo di collaborazione, per le finalità sopra esposte, tra il Comune di Belvedere Marittimo e il Dipartimento di Ingegneria ambientale (DIAM) dell'Università della Calabria – Facoltà di Ingegneria;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.L./vo n.267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi indicati in narrativa, lo schema di Accordo di collaborazione tra il Comune di Belvedere Marittimo e il Dipartimento di Ingegneria ambientale (DIAM)

dell'Università della Calabria – Facoltà di Ingegneria, che si allega alla presente proposta di deliberazione per l'attuazione "*Stazione sperimentale Marina-Capo Tirone*" presso l'immobile comunale denominato "*Museo del Mare*";

2. Di autorizzare, in base alle competenze indicate nel funzionigramma, dell'ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 73, dell'1 marzo 2021, il Responsabile dell'area tecnica Lavori pubblici - manutentivo, alla sottoscrizione dell'Accordo allegato in nome e per conto del Comune di Belvedere Marittimo.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'AMBIENTE

Comune di Belvedere Marittimo (CS)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 Legge 241/90

TRA

Il Comune di Belvedere Marittimo (CS) con sede legale presso la Casa Comunale via 88100 – Belvedere Marittimo – Codice Fiscale e Partita IVA 00346830789, **rappresentato dal Responsabile del Settore tecnico- lavori pubblici-manutenitivo Ing. Raffaele Rosignuolo nato a domiciliato per la propria carica presso la sede del Comune di Belvedere Marittimo (CS) e autorizzato alla stipula del presente accordo per i poteri conferiti con la deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____ 2022;**

E

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente (DIAM), dell'Università della Calabria (UNICAL) con sede legale corrente in Arcavacata di Rende (CS), Ponte Bucci, Cubo 44/A – Codice Fiscale 80003950781 – Partita IVA 00419160783 – **rappresentato dal Prof. Giuseppe Mendicino (C.F. MND GPP61R30D086N), nato a Cosenza (CS), il 30/10/1961, domiciliato per la propria carica presso la sede del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente e autorizzato alla stipula del presente accordo ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università della Calabria (D.R. n. 1071 del 06/06/2014);**
di seguito denominati anche "Parti".

Premesso che:

- Che il Comune di Belvedere Marittimo è proprietario di un immobile sito presso il Lungomare cittadino e denominato *"Museo del Mare"*;
- Che attualmente l'immobile comunale suddetto è utilizzato sporadicamente;
- Che il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente dell'Università della Calabria ha manifestato l'interesse, con la richiesta del Responsabile Scientifico del Laboratorio di *"Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche"*, in data 8 ottobre 2021, n. prot. 14691, per utilizzare l'immobile comunale predetto quale sede della *"Stazione sperimentale Marina-Capo Tirone"* per svolgervi le attività culturali, formative e di divulgazione scientifica sulle tematiche dell'Ambiente ed in particolare sulla tematica dell'Economia del Mare;
- Che il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale ha approvato lo schema del presente accordo, con deliberazione n. _____ del _____, per le motivazioni in essa riportate;

Considerato che:

- le parti hanno sottoscritto in data 14.10.2017 un Accordo Quadro tra il Comune di Belvedere Marittimo (CS) e il Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica (oggi Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente) dell'Università della Calabria per l'assistenza tecnica e scientifica e per la elaborazione di studi e ricerche finalizzati alla istituzione e gestione della "Stazione Sperimentale Marina – Capo Tirone".
- il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente (DIAM) è deputato allo svolgimento della ricerca scientifica, di servizio, di collaborazione con enti pubblici e privati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi comuni e di attività didattiche e di formazione tecnica-scientifica;
- il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente (DIAM) è centro di assoluta eccellenza in tale campo, tanto da ricoprire un ruolo di riferimento all'interno della specialistica rete internazionale di ricerca, collaborando con altri organismi istituzionali, enti locali ed altre università italiane ed estere, nell'ambito delle tematiche in esame fornendo contributi significativi sui processi di trasformazione del territorio, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
- Il Comune di Belvedere Marittimo (CS) - tenuto conto della natura giuridica dell'Università della Calabria ed in ragione delle conoscenze, dell'esperienza e degli strumenti da essa maturati e da cui si evince l'alto grado di eccellenza, e specificità tecnico-scientifica delle competenze in seno all'amministrazione universitaria *de qua* - ritiene che essa rappresenti il soggetto in grado di realizzare la "Stazione Sperimentale Marina – Capo Tirone",
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 5 comma 6, consente, in deroga alla normativa sugli appalti, la stipula di accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- pertanto, le parti ritengono di procedere alla stipula di un Accordo ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di definire le modalità di conduzione dell'immobile denominato "Museo del Mare" sito in via Capo Tirone di Belvedere Marittimo frazione Marina per lo svolgimento delle attività sopra citate, la tempistica, l'onere delle spese ed ogni altro connesso adempimento, rilevando che la stessa attività è di comune interesse e di rilevanza istituzionale dei due Enti;
- anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di è espressa favorevolmente in merito alla possibilità che le amministrazioni universitarie rientrano tra i soggetti a cui sia consentita la sottoscrizione di accordi ex art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 per il perseguimento di attività di interesse comune tra i soggetti stipulanti (cfr. Delibera del Consiglio ANAC n.5 del 08.01.2015);
- il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente (DIAM) persegue le finalità previste dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dallo Statuto di Ateneo (art. 1.1 comma 1 e 2) "1. L'Università della Calabria è una istituzione pubblica dotata di personalità giuridica finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale e al progresso civile della società. Favorisce l'innovazione anche con il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca. 2. Nel perseguimento di tali fini l'Università della Calabria promuove anche forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati, internazionali e nazionali, e in particolare con la Regione Calabria e gli altri enti locali"; operando nell'ambito della propria autonomia (art. 3.2 comma 4 Statuto dell'Università della Calabria) "4. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel Regolamento di Ateneo";
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, comma 2bis, prevede che, a fare data dal 30 giugno 2014, gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;
- alla luce di quanto precede, e in coerenza con quanto consentito dall'art.15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 che disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

Il contenuto delle premesse, al pari del contenuto delle considerazioni che precedono, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportati nel presente articolo.

Articolo 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

Con il presente accordo, le parti si impegnano ad una collaborazione per la realizzazione in comune delle attività per l'attuazione della "Stazione Sperimentale Marina - Capo Tirone" e delle attività di divulgazione scientifica delle ricerche e dei temi ambientali anche di interesse della cittadinanza.

Nello specifico il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente (DIAM) svolgerà una collaborazione tecnico scientifica a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva, delle attività di coordinamento e gestione del progetto della "Stazione Sperimentale Marina - Capo Tirone".

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente (DIAM), in esecuzione del presente Accordo si impegna, inoltre, a:

- svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- impegnare nello svolgimento delle attività di cooperazione tra i due enti personale docente e tecnico-scientifico del medesimo ateneo e/o comunque unità di personale esperto nelle tematiche del presente accordo, appositamente dedicato alle attività concordate;
- tenere informata l'altra Parte in merito all'andamento delle attività effettuate, con relazioni a cadenza annuale;
- **fornire al Comune consulenza tecnica (es: proposte , pareri , suggerimenti, etc.) in merito alla difesa dall'erosione costiera, informando altresì l'ente locale circa l'accesso a finanziamenti sovramunicipali in materia.**

Articolo 3

Referenti

I Referenti designati dalle Parti per l'attuazione del presente accordo sono:

- per il Comune di Belvedere il Sindaco pro-tempore;
- per il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente (DIAM), Prof. Ing. Mario Maiolo, Responsabile Scientifico dell'accordo;

Il Responsabile Scientifico ai fini di garantire il miglior svolgimento del lavoro organizzerà lo stesso, in stretto raccordo con il Direttore del DIAM, facendo ricorso a personale strutturato del DIAM e dell'Università della Calabria, nonché all'opera di collaboratori esterni (borse di studio, assegni di ricerca, ecc), nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti interni dell'Ateneo.

Articolo 4

Efficacia e durata dell'accordo

Il presente accordo produrrà effetti dalla data di sottoscrizione della stessa per la durata di anni quattro, prorogabili con l'intesa delle parti.

Articolo 5

Spese relative alle attività e modalità di partecipazione delle parti

Il Comune di Belvedere Marittimo (CS) partecipa agli oneri del progetto della realizzazione della

"Stazione Sperimentale Marina – Capo Tirone" concedendo l'uso dell'immobile comunale sito presso il Lungomare cittadino e denominato "*Museo del Mare*" al Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente dell'Università della Calabria, per essere adibito quale sede della "*Stazione Sperimentale Marina-Capo Tirone*" per svolgervi attività culturali, formative e di divulgazione scientifica sulle tematiche dell'Ambiente ed in particolare sulla tematica dell'Economia del Mare.

Il Comune di Belvedere garantisce la continuità della copertura delle spese delle utenze e dei tributi dovuti e si riserva la facoltà di utilizzare in qualsiasi momento, previo semplice preavviso, l'immobile per le sue attività istituzionali e per le attività da essa patrocinate od organizzate.

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente dell'Università della Calabria sosterrà tutte le spese di attrezzature, personale, pulizia e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività previste oltre che tutte le altre spese necessarie a garantire l'ordinaria manutenzione dell'immobile. La consegna degli immobili avverrà mediante redazione di un verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti che attestino lo stato manutentivo dell'immobile.

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente assume l'obbligo della costante manutenzione ordinaria e della perfetta pulizia dell'immobile, ad esclusione delle occasioni in cui l'immobile è utilizzato dall'Amministrazione comunale per le sue attività istituzionali e per le attività da essa patrocinate od organizzate i cui relativi oneri di pulizia e manutenzione rimangono a carico dell'Amministrazione comunale.

Sono altresì a carico del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente le spese di manutenzione straordinaria nonché altre spese connesse e necessarie per la custodia di eventuali attrezzature, manlevando il Comune di Belvedere Marittimo (CS) da ogni responsabilità per furto o danneggiamento alle medesime.

Articolo 6

Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale. Il personale che si rechi presso le altrui sedi per assistere ai lavori relativi all'accordo o per riunioni di coordinamento è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la struttura ospitante.

Articolo 7

Modifiche

Ove si rendesse necessario, le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate o integrate, anche successivamente alla sua entrata in vigore, solo in forma scritta e dai Referenti indicati all'articolo 3, o comunque, da persone munite del relativo potere di rappresentanza.

Articolo 8

Clausola di riservatezza

I referenti incaricati dalle Parti nonché gli esperti ed il personale comunque impiegato nelle attività oggetto del presente accordo sono tenuti a non divulgare dati, informazioni, documenti di carattere riservato di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della loro attività di collaborazione di cui all'Accordo in oggetto.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

Articolo 10

Recesso e Risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione o sull'attività o il funzionamento del Dipartimento, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Articolo 11

Legge applicabile e Foro competente

Il presente Accordo, per tutto quanto non espressamente indicato, è regolato dalle disposizioni normative vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere. Il Foro competente in caso di vertenza è quello di PAOLA.

Articolo 12

Sottoscrizione

L'Accordo viene stipulato attraverso la sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della legge Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e non è soggetto a registrazione.

**Per il Dipartimento di Ingegneria
dell'Ambiente (DIAM) - UNICAL**

Il Direttore

prof. Ing. Giuseppe Mendicino

Per Comune di Belvedere Marittimo (CS)

Il Responsabile del Settore tecnico

Ing. Raffaele Rosignuolo



COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

OGGETTO: Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15, della L. n.241, del 7 agosto 1990, n.241, tra il Comune di Belvedere Marittimo Dipartimento di Ingegneria ambientale dell'Università della Calabria per la realizzazione della " *Stazione sperimentale marina- Capo Tirone*".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico LL:PP: Manutentivo in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 04/03/2022



Il Responsabile del Settore
Ing. Raffaele Rossignuolo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data: 04/03/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

Approvato e sottoscritto

► Il Segretario Comunale

Dr. Antonio MARINO



► Il Commissario straordinario

D.ssa Regina Antonella BARDARI

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data - 7 MAR. 2022



Il Responsabile SETTORE

AFFARI GENERALI

(DANIELE PONTE)

Istruttore Dittativo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

☐ è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art. 125, D. Lgs n. 267/2000)

Data - 7 MAR. 2022



Il Responsabile

AFFARI GENERALI

(DANIELE PONTE)

Istruttore Dittativo

È copia conforme all'originale.

Data



► Il Responsabile